



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
BASILICATA  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL PRESIDIO  
OSPEDALIERO DISTRETTUALE DI CHIAROMONTE**

**ALLEGATO N. 6**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**



**CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DISTRETTUALE DI CHIAROMONTE**

**Articolo 1**

***Oggetto dell'appalto***

Il presente capitolato speciale disciplina la fornitura di derrate alimentari occorrenti per il Presidio Ospedaliero Distrettuale di Chiaromonte.

Le caratteristiche dei prodotti oggetto della presente fornitura e i relativi quantitativi contrattuali sono riportati nell'Allegato 8, rubricato "Capitolato Tecnico".

I quantitativi indicati nel predetto allegato rappresentano il fabbisogno aziendale presunto, hanno natura meramente indicativa e, quindi, non vincolante per l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, la quale, in relazione a proprie esigenze, potrebbe rimodulare le quantità effettivamente ordinate.

La fornitura si configura come somministrazione periodica ai sensi dell'art. 1559 c.c. e il contratto sarà pertanto regolato anche dalle norme del Titolo III (Capo V) del libro Quarto "Delle Obligazioni" del Codice Civile in quanto compatibili con la normativa applicabile ai contratti pubblici oltre che con il presente capitolato speciale.

**Articolo 2**

***Terminologie***

Nel testo del presente capitolato speciale, valgono le seguenti definizioni:

- Per "**Azienda Sanitaria**" s'intende l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza.
- Per "**Ditta**" s'intende la Ditta aggiudicataria della fornitura.

**Articolo 3**

***Durata della Fornitura***

La fornitura affidanda avrà durata di anni 1 (uno) decorrente dal termine previsto dall'art. 32, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

E' escluso ogni rinnovo tacito. La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di garantire la fornitura di che trattasi, laddove richiesto dall'Azienda Sanitaria, agli stessi patti, prezzi e condizioni già pattuite e, comunque, non oltre 12 mesi dalla scadenza del contratto stesso, **salva l'interruzione anticipata all'esito dell'eventuale procedura di gara che sarà espletata dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB), per l'acquisizione degli stessi prodotti.**

**Articolo 4**

***Stipulazione del Contratto***

La Ditta dovrà produrre i seguenti documenti, prodotti in originale e rilasciati dalle competenti Autorità in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella della comunicazione di aggiudicazione:

- a. tutti i documenti richiesti per la partecipazione e per i quali la Ditta abbia fatto ricorso alla produzione della dichiarazione sostitutiva;
- b. estremi identificativi del conto corrente dedicato da utilizzare in relazione al presente appalto e generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché dichiarazione contenente l'impegno a comunicare ogni modifica relativa a tali dati.

La stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata qualora l'importo sia superiore ad € 150.000,00. In caso di importo inferiore ad € 150.000,00, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, oltre al capitolato speciale e al capitolato tecnico:

- # il disciplinare di gara;
- # la deliberazione di aggiudicazione
- # l'offerta economica della Ditta aggiudicataria;
- # la cauzione definitiva.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte della Ditta, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di interrompere, con proprio provvedimento, ogni rapporto contrattuale e di provvedere come meglio



crederà per l'esecuzione dell'appalto, ponendo a carico della Ditta decaduta ogni conseguente spesa o danno derivante dalla mancata applicazione dello stesso, nonché l'incameramento della cauzione definitiva.

#### **Articolo 5**

##### **Spese contrattuali e oneri diversi**

Tutte le spese contrattuali, di bolli, di registro, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico della Ditta.

#### **Articolo 6**

##### **Controllo sulla esecuzione del contratto**

L'Azienda Sanitaria eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività inerenti all'esecuzione della fornitura, della corrispondenza quantitativa e qualitativa dei prodotti oggetto della gara, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni.

Resta inteso che, in ogni caso, l'Azienda Sanitaria non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta ed il personale da questa dipendente.

La Ditta non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

#### **Articolo 7**

##### **Garanzia di qualità – Disposizioni igienico sanitarie**

I prodotti oggetto del presente capitolato dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia e devono essere confezionati secondo quanto previsto dalla normativa in vigore che si intende tutta richiamata.

L'etichettatura dei prodotti deve rispondere a quanto previsto dal D.Lgs. n° 109/9 e ss.mm.ii.

Non sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana.

Le pezzature dei prodotti devono essere quelle indicate nel Capitolato Tecnico.

La Ditta si impegna a garantire che i prodotti forniti siano conformi ai requisiti imposti dalle normative vigenti applicabili ai requisiti e alle caratteristiche di cui al Capitolato Tecnico, impegnandosi, inoltre, a rispettare, nella conservazione dei prodotti, nella preparazione delle spedizioni e nell'effettuazione del trasporto e delle consegne, le norme igienico– sanitarie applicabili ai sensi di quanto previsto nel Reg. CE n° 852/04, il proprio sistema di autocontrollo HACCP conforme al "Codex Alimentarius, Food Hygiene Supplement to volume 1B- Rev. 31997 FAO/WHO.

Gli ambienti per il confezionamento dei prodotti e i magazzini per lo stoccaggio dei quali si avvarrà la Ditta, dovranno essere idonei all'uso ed essere in possesso delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti all'attività in essi svolta.

Ciascun prodotto fornito dovrà avere l'indicazione di:

- marchio del produttore e/o trasformatore e/o distributore;
- marchio di produzione;
- ogni altra indicazione utile per una corretta verifica della corrispondenza del prodotto alle caratteristiche richieste.

#### **Articolo 8**

##### **Corrispettivo della fornitura**

I prezzi offerti dalla Ditta in sede di gara di intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio e, quindi, saranno fissi ed invariabili, e dovranno intendersi per merce resa franco locali magazzino del Presidio ospedaliero di destinazione, a rischio della Ditta.

Sono a carico della Ditta e sono compresi nelle condizioni di fornitura tutti gli oneri riguardanti: l'imballo, il facchinaggio, il trasporto.



### **Articolo 9**

#### **Revisione prezzi**

La revisione dei prezzi è regolata dalla prescrizioni dettate in materia dall'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

### **Articolo 10**

#### **Modalità di consegna**

Le spese di imballo, di trasporto e consegna si intendono ricomprese nei corrispettivi offerti in sede di gara, tenendo presente che i prodotti devono essere consegnati presso il magazzino del Presidio Ospedaliero Distrettuale di Chiaromonte, salva ogni eventuale successiva comunicazione di variazione.

La Ditta avrà l'obbligo di fornire e trasportare i prodotti secondo la vigente normativa nazionale e comunitaria e nel rispetto di un sistema di autocontrollo HACCP e mantenerli a temperatura e in condizioni appropriate durante le fasi di trasporto.

La Ditta deve garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti.

Nel documento di trasporto dei prodotti devono essere indicate tutte le caratteristiche necessarie all'individuazione quali-quantitativa degli stessi.

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere somministrati in conformità agli ordinativi emessi dalla competente U.O. dell'Azienda Sanitaria.

Negli ordinativi saranno indicati: tipo, qualità e quantità dei prodotti da fornire a cui la Ditta dovrà attenersi con precisione e tempestività.

Nel caso in cui la Ditta non fosse in grado di garantire la consegna di quanto ordinato, dovrà avvertire immediatamente il Responsabile del magazzino concordando, se possibile, una variazione della fornitura.

In caso di ritardata o mancata consegna, l'Azienda Sanitaria, senza obbligo di darne comunicazione, si riserva la facoltà di provvedere altrove, anche per qualità migliore e a prezzo superiore a quello contrattuale, addebitando tutte le spese ed i danni alla Ditta inadempiente.

Le consegne dei prodotti dovranno essere effettuate con le seguenti periodicità e con orario dalle ore 8:00 alle ore 12.30:

- **Prodotti caseari freschi** (mozzarelle, ricotta, scamorza): n. 2 consegne settimanali: lunedì e venerdì;
- **Frutta fresca, ortaggi e verdure**: consegna settimanale
- **Carni fresche**: consegna settimanale
- **Per le restanti derrate alimentari**: consegne con cadenza quindicinale e/o mensili, sulla base dei buoni d'ordine che verranno emessi.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di stabilire una diversa programmazione delle periodicità delle consegne in considerazione delle esigenze di mantenimento dei requisiti di freschezza dei prodotti fino al consumo e delle proprie esigenze organizzativo-funzionali.

La consegna dovrà essere effettuata con mezzi idonei alla qualità della merce trasportata, nel pieno rispetto delle norme igieniche vigenti.

La merce dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto che dovrà indicare tutte le caratteristiche necessarie all'individuazione quali-quantitativa dei prodotti, nonché, obbligatoriamente:

- luogo di consegna della merce;
- data e numero di riferimento dell'ordine.

In mancanza di tali dati la SA potrà respingere la merce consegnata.

Il materiale di risulta e non più utilizzabile di proprietà della Ditta o dei vettori, deve essere ricaricato e allontanato dalle aree del Presidio Ospedaliero di destinazione a cura e spese della stessa Ditta, con il primo trasporto utile.

I prodotti in arrivo verranno controllati secondo la procedura gestionale del magazzino.

La Ditta dovrà impiegare, per il trasporto e la consegna dei prodotti, personale in possesso dei requisiti previsti dalle normative igienico-sanitarie vigenti.



Il personale della Ditta dedicato all'esecuzione del contratto in oggetto dovrà possedere adeguata professionalità e conoscere le norme di igiene relativamente alla fornitura in questione nonché le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il personale addetto al trasporto ed alla consegna dei prodotti deve garantire l'igiene dei prodotti alimentari e dev'essere informato sulle procedure di autocontrollo (HACCP) della propria Ditta.

La Ditta deve fornire a tutto il personale impiegato nell'appalto indumenti idonei, secondo quanto prescritto dalle norme in materia di igiene, da indossare durante l'esecuzione della fornitura.

Il personale addetto alla consegna dovrà essere provvisto di cartellino di identificazione riportante il nome della Ditta ed il proprio nome e cognome. Il personale impiegato dalla Ditta deve avere un atteggiamento corretto nei confronti del personale dell'Azienda Sanitaria e, in caso di contestazione sulla qualità delle derrate, non deve opporsi alle decisioni degli addetti al ricevimento merci.

Gli imballi che a giudizio del personale dell'Azienda Sanitaria presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la Ditta dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

La Ditta assume a proprio carico l'espletamento di tutte le pratiche relative all'osservanza della normativa vigente in tema di trasporto, trattamento e commercio della merce oggetto della presente fornitura, pertanto l'Azienda Sanitaria è esonerata da qualsiasi responsabilità in merito.

N.B.: Non saranno accettate condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile. Pertanto, la Ditta è tenuta a consegnare i prodotti ordinati, qualunque sia l'importo degli ordini, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

#### **Articolo 11**

##### ***Riserva di modificazioni***

L'Azienda Sanitaria si riserva di chiedere modificazioni dei quantitativi presunti, indicati nel Capitolato Tecnico, rimodulandoli in relazione all'effettivo fabbisogno aziendale che emergerà nel corso dell'esecuzione del contratto.

#### **Articolo 12**

##### ***Direzione dell'esecuzione del Contratto***

La vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Responsabile Sanitario del Presidio ospedaliero Distrettuale, che si rapporterà con il Responsabile del procedimento per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell'eventuale contenzioso.

#### **Articolo 13**

##### ***Controlli quali-quantitativi sulle forniture***

Le forniture devono essere effettuate secondo i requisiti qualitativi previsti dagli atti di gara e dalla normativa vigente in materia.

La firma apposta sul documento di trasporto all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso il magazzino del Presidio Ospedaliero all'atto della consegna e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dalla Ditta che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.

Qualora dovessero essere riscontrate difformità, ovvero scostamenti quali-quantitativi rispetto a quanto richiesto con il buono d'ordine, i responsabili del controllo compileranno l'apposito modulo di rilevazione delle non conformità che verrà tempestivamente comunicato per iscritto alla Ditta, la quale dovrà provvedere nel più breve possibile alla sostituzione o integrazione della merce, senza obiezioni.

Oltre ai controlli da effettuarsi all'atto della consegna può essere verificata la qualità dei prodotti mediante esami a vista o attraverso indagini di laboratorio.

Gli accertamenti potranno aver luogo anche dopo alcuni giorni dalla consegna della merce. I controlli analitici saranno a carico della Ditta.

Qualora la Ditta risulti inadempiente, l'Azienda Sanitaria provvederà alle indagini con onere a carico della Ditta.



L'Azienda Sanitaria farà pervenire alla Ditta per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

La Ditta non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sull'esecuzione dell'appalto, se non preventivamente comunicati per iscritto: sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi dell'Azienda Sanitaria.

#### **Articolo 14**

##### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Ditta si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Azienda Sanitaria, sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

L'Azienda Sanitaria procederà mediante una semplice dichiarazione, alla risoluzione del contratto nel caso di violazione da parte della Ditta della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa anzidetta.

#### **Articolo 15**

##### **Fatturazioni e modalità di pagamento**

Il pagamento sarà effettuato subordinatamente alla consegna e al riscontro, da parte del personale dipendente dell'Azienda Sanitaria addetto ai magazzini del Presidio Ospedaliero, della regolare esecuzione della fornitura di cui ai singoli ordini, nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente capitolato e dopo l'emissione di regolare fattura da parte della Ditta.

Le fatture dovranno essere emesse con periodicità mensile, riportare prezzi relativi alle unità di misura indicate in offerta oppure alla singola confezione di vendita (il prezzo della confezione di vendita dovrà essere formulato sulla base del prezzo dell'offerta di gara ed al peso netto della confezione).

Dovrà essere emessa una fattura unica per ogni lotto con elencati i documenti di trasporto e, quindi, le quantità relative di ogni prodotto consegnato.

Le fatture mensili dovranno corrispondere alla merce effettivamente ordinata e consegnata (come risultante dai documenti di trasporto) già tenuto conto di eventuali resi/rettifiche delle merci (per es. per non conformità segnalate dai servizi oppure rilevate dalla stessa Ditta) effettuati nell'arco temporale di riferimento della fattura (es. la fattura relativa al mese X dovrà già tenere conto delle quantità definitivamente consegnate dopo i resi o storni effettuati entro l'ultimo giorno dello stesso mese X). Solo in caso di eventuali difformità rilevate nella fattura (sia in relazione alle quantità indicate rispetto a quelle consegnate, sia in relazione a prezzi o tipologie di merci) l'Azienda Sanitaria provvederà a comunicare tali difformità alla Ditta, per l'emissione della relativa nota di accredito.

Tutte le fatture devono essere trasmesse in formato elettronico. Il codice univoco **IPA** per fatturazione elettronica sarà riportato sul buono d'ordine.

Le fatture, per la loro liquidabilità, devono essere conformi a quanto indicato nel buono d'ordine.

In particolare, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, la stessa deve recare le seguenti informazioni, ritenute indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nel sistema contabile e gestionale aziendale:

- a) **Data e numero d'ordine di acquisto;**
- b) **Data e numero del D.D.T.;**
- c) **Indicazione del C.I.G.** ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito con modificazioni nella Legge 23/06/2014, n. 89, che è riportato sul buono d'ordine;
- d) **Riferirsi al solo buono d'ordine per il quale la fornitura è stata richiesta.** Non sono ammesse fatture cumulative per forniture riferite a differenti buoni d'ordine.

**Nella fattura dovrà essere indicato il conto effettivo sul quale appoggiare le relative operazioni**, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17/12/2010, n. 217 sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari".

E' fatto obbligo alla Ditta di indicare il recapito postale, precisare le modalità con le quali la Tesoreria dell'Azienda Sanitaria dovrà effettuare il pagamento, comunicare eventuali intervenuti cambiamenti.



L'Azienda Sanitaria declina ogni responsabilità per il mancato incasso da parte della Ditta di pagamenti non pervenuti per omissione o intemperatività della predetta comunicazione.

Il pagamento delle fatture ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative fatture, avverrà secondo quanto disposto dal D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche portate dal D.Lgs 09/11/2012, n. 192 entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture o se successivo, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità /regolare esecuzione e del documento unico di regolarità contributiva che dovrà risultare regolare ai fini D.U.R.C., e verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere dell'Azienda Sanitaria. Si precisa al riguardo che per decorrenza del termine di pagamento fa fede la data di ricezione della fattura.

Per i pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 troverà applicazione quanto stabilito con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/03/2008 (G.U. n. 63 del 14/03/2008) e successivi aggiornamenti portati dalla Legge 27/12/2017, n. 205, commi 986 e ss (Legge di Bilancio 2018).

I pagamenti delle fatture sono effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di contestazione sulle forniture e/o sulle relative fatture, la decorrenza del termine di pagamento resta sospesa fino alla definitiva eliminazione delle cause ostative derivanti da fatti imputabili esclusivamente alla Ditta.

Qualora la Ditta sia un raggruppamento temporaneo d'impresa, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 comma 5 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente della Ditta o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda Sanitaria trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Azienda Sanitaria della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'Azienda Sanitaria al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura, sino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La durata della sospensione non sarà superiore ai due mesi dal momento della relativa notifica che avverrà in forma amministrativa.

#### **Articolo 16** **Inadempimenti e penalità**

L'Azienda Sanitaria ha facoltà di contestare e di rifiutare i prodotti non rispondenti in tutto o in parte alle caratteristiche previste. In caso di contestazione, l'Azienda Sanitaria potrà richiedere alla Ditta la sostituzione dei prodotti senza alcun onere aggiuntivo, oppure, in caso di urgenza, provvedere direttamente all'acquisto presso altri fornitori, addebitando eventuali differenze di prezzo alla Ditta inadempiente, e riservandosi la facoltà di applicare ulteriori penalità salva la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto ed ogni altra azione a tutela degli eventuali danni subiti.

Qualora venga richiesta la sostituzione, i prodotti devono essere consegnati in tempo utile, in modo tale che l'Azienda Sanitaria non riceva danno nella necessaria continuità degli approvvigionamenti.

In ogni caso di inadempimento o di mancato rispetto delle condizioni di fornitura stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto da parte della Ditta, l'Azienda Sanitaria invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni del presente documento.

In caso di contestazione la Ditta dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Azienda Sanitaria nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa.



Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'Azienda Sanitaria, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, si procederà in casi particolari all'applicazione delle seguenti penalità:

- a. in caso di consegna di prodotti difformi rispetto a quelli aggiudicati o non corrispondenti alle caratteristiche indicate dal capitolato tecnico o, comunque, difformi dalle prescrizioni di legge, sarà applicata una penale da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 1.000,00 per ogni consegna in cui la non conformità si verifichi, il cui importo verrà commisurato alla gravità dell'evento o all'entità dei disagi provocati ai servizi.
- b. in caso di consegna di merce non corrispondente ai requisiti igienico sanitari richiesti dalla normativa vigente e dal capitolato tecnico o nel caso fossero trovati corpi estranei nei prodotti, sarà applicata una penale da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 1.000,00;
- c. in caso di consegna di una quantità di merce non corrispondente a quella ordinata e non sufficiente alla preparazione dei pasti, potrà essere applicata una penale fino all'importo massimo di € 500,00, fatta salva l'integrazione da parte della Ditta in tempo utile;
- d. in caso di mancata consegna dei prodotti nei termini temporali fissati, o di ritardo della consegna rispetto a tali termini, l'Azienda Sanitaria potrà applicare una penale da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 1.000,00 per ogni consegna in cui la non conformità si verifichi, il cui importo verrà quantificato tenuto conto dell'entità dei disagi provocati ai servizi e delle misure correttive poste in essere dal fornitore;
- e. in caso di mancata sostituzione dei prodotti contestati nei termini di cui al presente capitolato l'Azienda Sanitaria potrà applicare una penale da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 500,00 per ogni mancata sostituzione in cui la non conformità si verifichi, il cui importo verrà quantificato tenuto conto dell'entità dei disagi provocati e delle misure correttive poste in essere dalla Ditta.
- f. in caso di mancata consegna di prodotti destinati ad un'alimentazione particolare (dietetici o per la prima infanzia) potrà essere applicata una penale fino ad un massimo di € 500,00;
- g. in ogni caso di mancato rispetto delle condizioni di fornitura e/o consegna stabilite dal presente capitolato o da norme di legge sarà applicata una penale fino ad un massimo di € 1.000,00 per ogni fornitura in cui la non conformità si verifichi, il cui importo verrà commisurato alla gravità dell'evento o all'entità dei disagi provocati ai servizi.

La Ditta non può in nessun caso sospendere la fornitura con sua decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui ci fossero controversie con l'Azienda Sanitaria.

In caso d'inadempimento della Ditta è inoltre prevista la possibilità per l'Azienda Sanitaria di reperire i prodotti presso altra Ditta in possesso dei necessari requisiti.

Il corrispettivo per i prodotti in questione o l'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Azienda Sanitaria mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta inadempiente.

In alternativa l'Azienda Sanitaria potrà avvalersi del deposito cauzionale senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che avrà fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali sopra indicate non precluderà il diritto dell'Azienda Sanitaria di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **Articolo 17**

##### **Modalità di applicazione delle penalità**

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della Ditta dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la Ditta ha in corso con l'Azienda Sanitaria e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità sono comunicate alla Ditta in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.



L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

### **Articolo 18**

#### **Risoluzione del contratto**

La Ditta è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e della perfetta esecuzione della fornitura.

Dopo la terza contestazione per violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità dei prodotti, o altro), l'Azienda Sanitaria, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in via stragiudiziale e con semplice preavviso scritto, "ipso facto et jure" (senza alcuna pronuncia dell'Autorità Giudiziaria), incamerando il deposito cauzionale, salvo ed impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di valutare l'opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire nuova gara.

Alla Ditta inadempiente verranno addebitate le spese aggiuntive sostenute dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto; nel caso di spesa inferiore nulla compete alla Ditta inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L'Azienda Sanitaria può richiedere la risoluzione del contratto (art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.), nei seguenti casi:

- a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- b. in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile, tenendo indenne la Ditta dalle spese sostenute, dalle forniture eseguite, dai mancati guadagni;
- c. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs n. 50/2016;
- d. nei confronti della Ditta intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto, falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- e. in caso di frode, grave negligenza e di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, tali da compromettere la regolarità nell'esecuzione della fornitura, a meno che la gravità dell'inadempimento non sia tale da configurare, di per sé, giusta causa di risoluzione;
- f. la Ditta si è trovata, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016;
- g. qualora, durante il periodo di efficacia del contratto sia intervenuto nei confronti della Ditta un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Quando il responsabile dell'esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della Ditta, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione, corredata dei documenti necessari.

Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti alla Ditta, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Ditta abbia risposto, l'Azienda Sanitaria su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Inoltre il contratto potrà essere risolto al verificarsi dei seguenti casi:



- a) In caso di annullamento della delibera di aggiudicazione;
- b) in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione della Ditta;
- c) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
- d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall'Azienda Sanitaria;
- e) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 9 bis della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i..
- f) dopo la terza contestazione alla Ditta per l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale.
- g) qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale.
- h) in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, salva l'ipotesi di rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

L'Azienda Sanitaria potrà procedere, inoltre, alla risoluzione del contratto, con semplice atto amministrativo e senza avviso di costituzione in mora o diffida giudiziale, nelle ulteriori seguenti condizioni:

- in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 1671 del c.c. e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la Ditta dalle spese sostenute e/o delle forniture effettuate;
- per sospensione della fornitura per fatto della Ditta;
- per recidiva nel fornire prodotti non rispondenti ai requisiti richiesti;
- recidiva per mancata sostituzione dei prodotti non rispondenti alle caratteristiche individuate;
- recidiva per non ottemperanza a quanto stabilito nel presente capitolato e negli atti di gara.
- in caso di forniture con ritardo superiore a 10 (dieci) giorni, trattandosi di contratto ad esecuzione periodica e continuativa;
- in caso di recidiva nell'esecuzione del contratto, secondo modalità non conformi ai requisiti richiesti;
- in caso di cessione del contratto;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale dopo l'applicazione delle penalità comminate;
- in caso di grave imperizia o negligenza della Ditta aggiudicataria, tali da compromettere la regolarità delle forniture;
- per motivi di pubblico interesse, specificati nel provvedimento di risoluzione.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento della Ditta, l'Azienda Sanitaria ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi, in danno della Ditta inadempiente la fornitura o la parte rimanente di questa utilizzando, se possibile, la graduatoria derivante dalla procedura di gara relativa al presente capitolato speciale.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente con lettera raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti della Ditta. Allo scopo l'Azienda Sanitaria potrà anche rivalersi su eventuali posizioni creditorie del fornitore nei propri confronti. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della Ditta senza giustificato motivo o giusta causa.

L'Azienda Sanitaria si riserva, altresì, la facoltà unilaterale, ai sensi dell'art. 1373 c.c., di recedere dal contratto, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi alla Ditta con raccomandata A.R. almeno 60 giorni consecutivi prima, nei seguenti casi:



- conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale;
- qualora, nel corso della validità del contratto, tramite la competente Prefettura, fossero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi della vigente normativa.

A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, la Ditta è obbligata a comunicare all'Azienda Sanitaria le variazioni intervenute nel proprio assetto istituzionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti l'organi di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese con la dicitura antimafia, entro 30 giorni consecutivi dalla data delle variazioni.

Nei suddetti casi di recesso, la Ditta non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purché regolarmente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione del caso di cessazione dell'attività della Ditta, l'Azienda Sanitaria potrà comunicare l'intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione inviata mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Ditta, quest'ultima non abbia provveduto a sanare completamente l'inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte dell'Azienda Sanitaria.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta, l'Azienda Sanitaria ha diritto a incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente con lettera raccomandata A.R., con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura affidata e dei relativi importi.

Alla Ditta inadempiente sono addebitate le ulteriori spese sostenute dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti della Ditta inadempiente. Nel caso di minore spesa nulla competerà alla Ditta inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della Ditta senza giustificato motivo o giusta causa.

#### **Articolo 19**

##### ***Risarcimento danni ed esonero da responsabilità***

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della Ditta nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.

Le parti dovranno dare atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

#### **Articolo 21**

##### ***Accordo bonario***

Per la soluzione di controversie eventualmente insorte nel corso dell'esecuzione del contratto, sarà inizialmente tentata la composizione in via amministrativa.

Le disposizioni di cui all'articolo 205 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. si applicano, in quanto compatibili, anche al presente contratto, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

#### **Articolo 22**

##### ***Transazione***

Qualsiasi vertenza dovesse insorgere con l'Azienda Sanitaria non esime la Ditta dall'esecuzione della



fornitura ove richiesta, fino alla scadenza contrattuale.

Tenuto conto della peculiarità della fornitura e della inderogabile necessità di garantire una regolare esecuzione delle prestazioni a tutela degli interessi collettivi di cui l'Azienda Sanitaria è portatrice, ogni arbitraria interruzione della fornitura sarà ritenuta contrario alla buona fede e la Ditta sarà ritenuta diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria dipendenti da tale interruzione. Tutte le comunicazioni, per essere ritenute valide, devono essere fatte solamente nella forma scritta.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

La proposta di transazione può essere formulata sia dalla Ditta, sia dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

### **Articolo 23**

#### **Arbitrato**

Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al precedente articolo 21, possono essere deferite ad arbitri.

Il contratto conterrà la clausola compromissoria, e la Ditta può ricusarla e, in tal caso, non sarà inserita nel contratto, comunicandolo all'Azienda Sanitaria, entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione.

E' vietato in ogni caso il compromesso.

Le modalità di nomina e funzionamento del collegio arbitrale sono quelle previste dall'art. 209 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., al quale integralmente si rimanda.

### **Articolo 24**

#### **Foro competente**

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto, che non è stato possibile definire con le modalità di cui ai precedenti artt. 21, 22 e 23, sarà competente il Foro di Potenza.

### **Articolo 25**

#### **Norma di rinvio**

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.

Il soggetto partecipante alla procedura di gara \_\_\_\_\_ dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente capitolato speciale costituito da n. 12 pagine numerate dal n. 1 al n. 12, e di averne compreso la portata e gli effetti, accettando senza riserva alcuna, tutti i termini, le modalità e prescrizioni in essi contenuti, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile.

LOCALITA' E DATA \_\_\_\_\_

Per accettazione: Il Legale Rappresentante /Procuratore  
(Indicare Generalità, Qualifica e Firma)